



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 febbraio 2012  
(OR. en)**

**5651/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0361 (NLE)**

**LIMITE**

**AUDIO 6  
MI 46  
TELECOM 14  
CATS 5  
COJUR 4  
OC 24**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 16.2.2012**

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione europea  
sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in seno al Consiglio d'Europa, a nome della Comunità europea, una convenzione sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.
- (2) La convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato ("la convenzione") è stata adottata dal Consiglio d'Europa il 24 gennaio 2001 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2003.
- (3) La convenzione realizza un quadro normativo quasi identico a quello stabilito dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato<sup>1</sup>.
- (4) Con l'adozione della direttiva 98/84/CE l'Unione ha esercitato le sue competenze a livello interno nei settori coperti dalla convenzione, salvo per quanto concerne gli articoli 6 e 8, nella misura in cui l'articolo 8 riguardi le misure ai sensi dell'articolo 6. La convenzione dovrebbe pertanto essere approvata sia dall'Unione che dai suoi Stati membri.

---

<sup>1</sup> GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

- (5) Il 21 dicembre 2011, conformemente alla decisione 2011/853/UE del Consiglio<sup>1</sup>, la convenzione è stata firmata a nome dell'Unione.
- (6) La conclusione della convenzione contribuirebbe ad estendere l'applicazione di disposizioni simili a quelle della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell'Unione e ad istituire un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe applicabile in tutto il continente europeo.
- (7) È opportuno approvare la convenzione a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 336 del 20.12.2011, pag. 1.

### *Articolo 1*

È approvata a nome dell'Unione la convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato<sup>1</sup>.

### *Articolo 2*

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 12 della convenzione, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dalla convenzione.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a rendere la dichiarazione relativa alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri di cui all'allegato al momento del deposito dello strumento di approvazione.

---

<sup>1</sup> GU L 336 del 20.12.2011, pag. 2.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## **ALLEGATO**

Dichiarazione relativa alla ripartizione delle competenze tra l'Unione  
e gli Stati membri:

"L'Unione europea non ha esercitato le sue competenze per quanto concerne gli articoli 6 e 8 della convenzione, nella misura in cui l'articolo 8 riguardi le misure ai sensi dell'articolo 6. Ogni misura ai sensi degli articoli 6 e 8 della convenzione, nella misura in cui l'articolo 8 riguardi le misure ai sensi dell'articolo 6, sarà attuata dagli Stati membri."

---